

Oggetto: Accordo di collaborazione tra Confindustria Campania e Banca Sella S.p.A.

Accordo Quadro

tra

L'associazione Confindustria Campania, con sede legale in Piazza dei Martiri, 58 – codice fiscale 80114050638, rappresentata dal Presidente Emilio De Vizia nato a Montefusco (AV) il 14 giugno 1971 (di seguito brevemente "Associazione")

Piccola Industria Confindustria Campania con sede legale in Piazza dei Martiri, 58 – codice fiscale 80114050638, rappresentata dalla Presidente Anna Del Sorbo nata a Vico Equense (NA) il 12 giugno 1977 (di seguito brevemente "Associazione")

e

Banca Sella S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella,1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, codice fiscale 02224410023 Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, capitale sociale e riserve Euro 1.122.086.022, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, rappresentata dal Dr. Crescenzo Gennaro, responsabile della struttura Business Development, nato a Salerno il 04/02/1973, dal Dr. Gavazzeni Marco, nato a Calcinate il 13/11/1976, nel rispetto del vigente statuto sociale (di seguito brevemente "Banca")



premesso che

- Confindustria Campania, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale, intende promuovere collaborazioni tra il sistema associativo, le aziende e gli Istituti di Credito operanti capillarmente sul territorio;
- la Banca intende anch'essa promuovere forme di collaborazione con le Associazioni maggiormente rappresentative del mondo dell'impresa, per meglio rispondere alle esigenze finanziarie delle loro Imprese associate, attraverso l'utilizzo ottimale degli strumenti bancari capaci di supportare i processi di crescita delle aziende del territorio;
- Confindustria Campania intende promuovere l'utilizzo dei servizi bancari, migliorandone le condizioni di accesso, in favore delle Imprese Associate per il tramite delle Associazioni federate, anche richiedendo alla Banca l'offerta di prodotti e/o servizi finanziari ad esse riservati;
- Confindustria Campania e la Banca ritengono proficuo avviare un rapporto di collaborazione diretto alla realizzazione delle finalità sopra citate ed in tal senso intendono attivarsi;
- la Banca intende mettere a disposizione delle imprese campane associate al Sistema Confindustria, tutte le proprie competenze specifiche

tutto quanto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue.



Articolo 1

Descrizione dell'offerta commerciale e delle condizioni economiche riservate

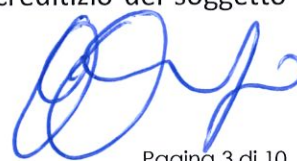
Confindustria Campania e la Banca convengono di sottoscrivere il presente Accordo di Collaborazione Quadro che ha per obiettivo il rafforzamento e consolidamento del tessuto produttivo locale al fine di offrire alle aziende associate, per il tramite delle Associazioni Federate, i prodotti e servizi di cui ai seguenti **allegato 1**, **allegato 2** e **allegato 3** del presente Accordo:

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, intendono pertanto avviare un percorso di collaborazione, senza vincoli di esclusiva.

La Banca riserverà a **Confindustria Campania** in qualità di rappresentante delle Associazioni Federate che sottoscriveranno a loro volta il presente accordo e i cui rispettivi associati faranno richiesta diretta di sottoscrizione dei Prodotti, l'applicazione delle condizioni economiche descritte all'Allegato 3. Tali condizioni potranno, in ogni caso, essere modificate in qualsiasi momento dalla Banca previa comunicazione alla Società, indicando la decorrenza della nuova offerta.

Resta inteso tra le Parti che:

- l'adesione all'offerta da parte degli associati costituisce una facoltà, con esclusione di ogni ulteriore obbligo o aspettativa da parte della Banca;
- la Banca stabilirà in via autonoma e insindacabile se avviare rapporti con qualsiasi associato ovvero rifiutare l'accesso ai prodotti o l'applicazione delle condizioni indicate negli allegati 1, 2 e 3, qualora l'instaurazione del rapporto o l'applicazione di tali condizioni non sia compatibile con la normativa interna della Banca ovvero non sussistano i requisiti di merito creditizio del soggetto richiedente.



Pagina 3 di 10

Confindustria Campania e Banca Sella si danno reciprocamente atto che nel tempo, sempre nell'interesse degli associati, potranno concordare anche ulteriori specifici accordi, riguardanti singoli prodotti, servizi, attività della banca, attraverso i quali potranno anche essere definite particolari condizioni da applicarsi per tali prodotti, servizi e attività così come definire singoli plafond per specifiche iniziative.

In occasione dell'eventuale presentazione delle domande di credito, le imprese associate consegneranno direttamente al personale della Banca i documenti necessari per la valutazione del finanziamento richiesto.

A tal fine la Banca attesterà il rapporto associativo mediante copia del certificato di iscrizione all'associazione Territoriale, che dovrà essere consegnato sempre dagli Associati alla Banca.

Fermo restando la discrezionalità nella valutazione del merito creditizio in capo ai competenti organi deliberanti della Banca, la stessa si impegna ad operare nel rispetto dell'Accordo quadro in termini di offerta, servizi, e modalità di esame delle domande di finanziamento.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che il presente Accordo non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese, né comporta alcun obbligo di co-investimento nei progetti o iniziative di collaborazione.

Articolo 2

Divulgazione dei prodotti bancari ed esclusione di compensi

La stipula dell'accordo potrà essere oggetto di comunicazione mediante informativa sul sito pubblico dell'Associazione e/o con altre modalità concordate, tempo per tempo, tra le parti.



Resta inteso che ogni attività informativa circa il contenuto dell'Accordo e i relativi allegati potrà avvenire presso Confindustria Campania e le singole Associazioni Federate esclusivamente negli spazi - non pubblici - dedicati alla comunicazione dei propri associati, come le bacheche o l'area riservata del sito; potrà, altresì, informare dell'esistenza dell'Accordo in modo specifico anche tramite e-mail all'indirizzo dell'associato stesso, che rimandi alla sezione dedicata dell'area riservata del sito.

Si precisa che la messa a disposizione agli associati del materiale non comporta alcun obbligo relativo all'eventuale sottoscrizione dei prodotti e servizi offerti dalla Banca e non deve costituire oggetto di altra attività promozionale da parte dell'Associazione.

È escluso qualsiasi compenso, rimborso spese o indennizzo a favore della Società in relazione alla presente Scrittura, alla sottoscrizione di Prodotti da parte degli associati o all'attività di comunicazione effettuata dalla Società ai sensi del presente articolo.

L'associazione non svolgerà, quindi, a favore della Banca alcuna attività di promozione o collocamento dei Prodotti ovvero segnalazione di pregi.

Articolo 3

Autonomia delle Parti

Confindustria Campania opera in piena autonomia e indipendenza, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza gerarchica nei confronti della Banca, ma potrà determinare le modalità per la prestazione della propria attività in relazione alla Scrittura secondo le intese concordate con la Banca.

Le Parti restano autonome l'una dall'altra nell'adempimento dei rispettivi obblighi, senza che si instauri tra le stesse alcun rapporto di dipendenza, società e/o comunque alcun vincolo di natura associativa.



Pagina 5 di 10

Articolo 4

Efficacia e durata

La presente Scrittura avrà efficacia dalla sua sottoscrizione ed avrà durata sino al 31/12/2027.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Scrittura dando all'altra Parte un preavviso pari a 30 (trenta) giorni, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata in armonia con le disposizioni di cui al successivo articolo 8.

In caso di violazione da parte di una Parte di una o più delle previsioni e obblighi di cui alla presente Scrittura, l'altra potrà risolvere la Scrittura ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ., all'atto del ricevimento di una comunicazione trasmessa dalla Parte adempiente, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata in conformità a quanto previsto al successivo articolo 8, senza alcun diritto alla corresponsione di indennità o altri emolumenti per l'immediata cessazione della Scrittura.

Articolo 5

Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali, emanata dagli organismi dell'Unione Europea, dal Legislatore italiano e delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti, le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della presente Scrittura e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

Le parti si impegnano all'osservanza, ciascuna nel proprio ambito e per la migliore



- seguito, le “**Informazioni Confidenziali**”), limitando la circolazione delle Informazioni Confidenziali esclusivamente a Soggetti Autorizzati che abbiano necessità di accedere a dette Informazioni Confidenziali ai fini dell’esecuzione della presente Scrittura;
- (b) non rivelare le Informazioni Confidenziali ad alcun soggetto diverso dai Soggetti Autorizzati, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte;
 - (c) utilizzare le Informazioni Confidenziali al solo scopo di effettuare le attività funzionali all’esecuzione della Scrittura, evitando che dette Informazioni Confidenziali siano utilizzate per fini diversi.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, non costituiscono Informazioni Confidenziali:

- (a) il materiale e/o le informazioni che al momento della comunicazione o consegna siano di pubblico dominio;
- (b) il materiale e/o le informazioni che siano o diventino di pubblico dominio a seguito di diffusione per cause diverse dalla violazione di uno qualsiasi degli obblighi contenuti nella Scrittura;
- (c) il materiale e/o le informazioni di cui l’altra Parte provi di aver avuto conoscenza prima che le siano stati consegnato e/o comunicate ai fini dell’esecuzione della Scrittura.

Gli obblighi assunti dalle Parti ai sensi del presente articolo non trovano applicazione qualora le Parti siano obbligate, per legge o per ordine di autorità, a rivelare le Informazioni Confidenziali a una pubblica autorità. In tale ipotesi, ciascuna Parte si impegna a informare tempestivamente l’altra della necessità di rivelare Informazioni Confidenziali a una pubblica autorità.

L’impegno di riservatezza di cui al presente articolo è vincolante tra le Parti anche successivamente alla cessazione, per qualsivoglia motivo, dell’efficacia della Scrittura, per il periodo di ulteriori 2 (due) anni dalla data di cessazione stessa.



esecuzione del presente Accordo, delle norme in materia di tutela della privacy (D.lgs. n.196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, e Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR")),).

Le Parti a tal fine prendono atto, dandone reciprocamente conferma, che ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali e ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, le stesse si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di sua spettanza e nel proprio ambito di competenza.

Articolo 6

Utilizzo del Marchio e dei logotipi identificativi

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse ha diritto esclusivo di utilizzo del proprio marchio, logotipo identificativo e di ogni altro segno distintivo.

L'eventuale utilizzo dei rispettivi marchi e logotipi identificativi e di ogni altro e qualsiasi segno distintivo in formato a stampa, formato elettronico e/o telematico (internet/web o altro) e/o materiale pubblicitario, necessiteranno di preventiva autorizzazione delle Parti.

Articolo 7

Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile per conto dei propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti (di seguito, i **"Soggetti Autorizzati"**), a:

- (a) fare un uso strettamente interno e confidenziale di ogni informazione (orale, scritta o su altro supporto) relativa alla Scrittura e ai potenziali clienti (di

Parti eleggono altresì il proprio domicilio a ogni fine relativo alla Scrittura, ivi compreso per eventuali notificazioni giudiziarie.

Articolo 9

Legge applicabile. Foro competente

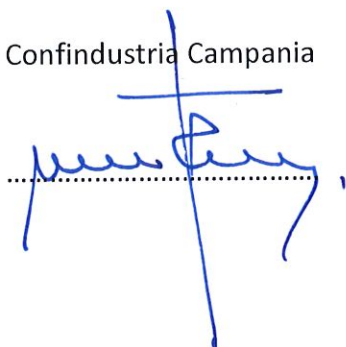
La Scrittura è retta e interpretata ai sensi della legge italiana.

Tutte le controversie che possano insorgere con riferimento al contenuto della Scrittura, alla sua interpretazione, esecuzione ed applicazione sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

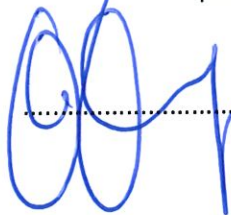
Luogo e data

Napoli, 17.09.2025

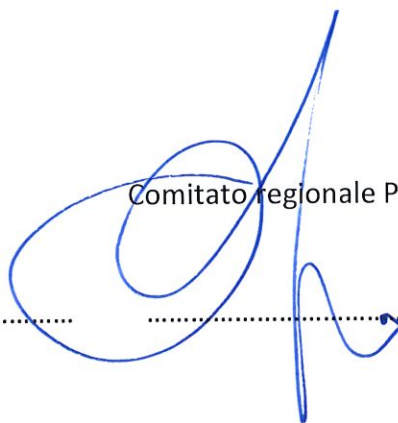
Confindustria Campania



Banca Sella S.p.A.



Comitato regionale PI



Bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia Entrate di Biella n° 53872/05 del 19/12/2000

Articolo 8

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione da eseguirsi ai sensi della Scrittura dovrà essere effettuata mediante e-mail, confermata a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

per Confindustria Campania:

Piazza dei Martiri, n. 58

c.a. dott. ssa Genevieve Masucci

E-mail: segreteria@confindustria.campania.it; picamp@confindustria.campania.it

PEC: info@pec.confindustria.campania.it

per Banca Sella:

Banca Sella S.p.A

Piazza Gaudenzio Sella,1

13900 Biella

PEC: bs_segreteria@pec.sella.it

All'attenzione di:

Gennaro Crescenzo

Marco Gavazzeni

Paola Lazzaroni

o all'eventuale diverso indirizzo successivamente indicato da una delle Parti alle altre con le modalità previste nel presente articolo, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che saranno comunicati successivamente, le